

A sostegno della giustizia giusta e dei magistrati “capaci ed onesti”

Legalità nel Tribunale di Sondrio

IERI: storia di fallimenti ed illegalità. Nel gennaio 1987, i Radicali di Sondrio avviarono una campagna che contribuì (a seguito di indagini per interesse privato in atti d’ufficio) alle **dimissioni** dell’allora **Presidente del Tribunale di Sondrio**, giudice delegato al fallimento “*Isav*”, il cui curatore, nello stesso anno, finì in carcere.

Giovanni Grignano, amministratore di “*Isav s.a.s.*”, propose circostanziate denunce penali, tutte archiviate, per associazione a delinquere, abuso d’ufficio, omissioni di atti d’ufficio, omessa denuncia, corruzione, favoreggiamento personale e reale, truffa aggravata, falsa perizia, peculato, nei confronti di magistrati, curatori, banche, avvocati, periti; denunciò altresì “**la sparizione**” delle proprie denunce, successivamente rinvenute a seguito di **perquisizioni negli uffici giudiziari di Brescia**, assieme ad altri **20.000 fascicoli**, nascosti nelle soffitte polverose di quel Tribunale.

OGGI La situazione è ancora più grave. Lo dimostra, tra gli altri, il **fallimento “Gianoncelli”** dichiarato in assenza dei necessari presupposti.

Il socio che ha voluto ed ottenuto il fallimento è stato inspiegabilmente **tenuto indenne** da ogni gravame.

In 16 anni di procedura è stato approvato, nel marzo del 1999 l’**unico piano di riparto**, parzialmente cassato dalla Corte di Cassazione, con il quale è stato distribuito ai creditori l’importo di **€ 36.152**.

Le restanti risorse, **tutte esaurite**, sono state destinate a spese di procedura e spese legali per la promozione da parte del curatore di cause nei confronti di soggetti estranei ai fallimenti.

L’ARMA LETALE DELLA CONDANNA ALLE SPESE. Gianoncelli Patrizia, **estranea al fallimento**, a fronte di due sentenze **provvisoriamente** esecutive al pagamento di € 37.600 (in solido con altri tre soggetti) ha subito il pignoramento della casa di abitazione (unico bene posseduto) valutata **121.000 € e svenduta a 70.500 €**, importo **insufficiente** per far fronte al pagamento delle spese legali lievitata, fino a ora, a **88.645 €.**

OMESSE INDAGINI E FACILI ARCHIVIAZIONI. Le denunce penali relative alla **violazione della legge fallimentare** e alle **irregolarità** nel pagamento delle somme pervenute ai fallimenti, sono state archiviate o per esse è stata proposta l’archiviazione senza aprire alcuna inchiesta e senza esperire alcuna indagine.

LE INCOMPATIBILITÀ. Esistono all’interno del Tribunale di Sondrio situazioni di grave **incompatibilità** (Pubblico Ministero coniugato con Giudice; Giudice onorario coniugato con avvocato che opera all’interno del medesimo collegio giudiziario; Giudice delegato ai fallimenti chiamato a decidere cause ad essi connesse) che dovrebbero essere rimosse, per obbligo di legge o, quantomeno, per ragioni di **opportunità e decoro**.

Occorre un argine al **mancato rispetto di regole, garanzie, leggi e regolamenti** nel Tribunale di Sondrio.

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CHIEDIAMO:

- Di aprire, considerando le vicende passate, **articolate inchieste** sulle modalità di conduzione delle procedure fallimentari e sulle archiviazioni delle numerose denunce collegate;
- Di accertare se sussistano **incompatibilità** tali da richiedere il **trasferimento d’ufficio** di taluni Giudici.

SUL “CASO GIANONCELLI” CHIEDIAMO:

- Che venga **rispettata la sentenza** n. 2474/02 con la quale la **Corte di Cassazione** ha accertato l’**indebita commistione**, perpetrata tuttora, del patrimonio della Società con il patrimonio personale dei soci;
- Che venga **rispettata la sentenza** n. 2961/04 con la quale la **Corte d’Appello** di Milano ha definitivamente sancito che il socio Gianoncelli Bruno **deve rispondere di tutte le obbligazioni assunte dalla società.**

Amnistia, Giustizia, Libertà - responsabilità civile dei giudici, separazione delle carriere - riforma dell’obbligatorietà dell’azione penale, delle modalità di elezione del CSM e abolizione degli incarichi extragiudiziari dei giudici.

CIRCOSTANZE SU CUI È NECESSARIO APRIRE UN'INCHIESTA:

- **Archiviazione** della denuncia relativa all'incasso coattivo **prima che venisse dichiarato il fallimento** e nell'immediatezza di esso, da parte della Banca, tesoriere ASL di pagamenti a favore della Società per fornitura merci;
- **dichiarazione di fallimento** avvenuta in **assenza di analisi della situazione patrimoniale** della Società e di quella dei soci;
- **incasso** da parte del curatore della modesta pensione dei falliti G. Franco e G. Peppino con versamento di parte di essa nelle casse dei fallimenti (interamente utilizzata per il **pagamento di spese di procedura**);
- **ritardo** del curatore nella **corresponsione della pensione** ai falliti;
- **acquisizione** d'ufficio degli arretrati di pensione di reversibilità della moglie defunta di G. Franco, in assenza di **notifica di decreto del Giudice Delegato**;
- **discriminazione** tra i falliti G. Franco e G. Peppino, da un lato, e G. Bruno, dall'altro (**tenuto indenne da ogni gravame**) al quale è stato consentito di incassare l'intero importo delle **due pensioni percepite**;
- **revoca** del fallimento del socio G. Bruno, nonostante la Corte d'Appello di Milano, avesse sancito l'invalidità del suo recesso e nonostante non sia mai venuta meno per G. Bruno la responsabilità illimitata non avendo **a tutt'oggi sborsato un centesimo** per le obbligazioni contratte dalla Società per cui è tenuto a rispondere solidalmente e illimitatamente;
- **ostinato rifiuto** del curatore fallimentare a **produrre i documenti e le informazioni richieste dalla Corte d'Appello di Milano** nella causa di merito sul fallimento;
- **omesso recupero** da parte degli organi della procedura, a carico di G. Bruno, **prima** che venisse dichiarato fallito;
- delle somme intamate con Decreto Ingiuntivo di lire **166.055.047** oltre interessi, a fronte di prelevamenti e pagamenti effettuati dalla Società **in nome e per suo conto**;
- delle somme cui era tenuto a rispondere in via solidale e illimitata prima che venisse dichiarato fallito, quantificate in lire **1.288.526.185**;
- **omesso recupero** a carico G. Bruno di tutti i debiti cui è chiamato a rispondere solidalmente e illimitatamente nonché dei debiti, ammessi dalla Corte d'Appello in circa **€ 200.000**, al suo stato passivo a favore di creditori, che,, su indicazioni del curatore, hanno agito in **prima persona** per il recupero quando detto fallito è tornato "in bonis";
- **sospensione** a favore di G. Bruno dell'esecutività della Sentenza n. 2961/04 della Corte d'Appello di Milano, **dichiarata esecutiva e passata in giudicato**, disposta dal Giudice Dr. Licitra (già Giudice Delegato al fallimento di Gianoncelli Bruno e tuttora Giudice Delegato ai restanti fallimenti) e condanna dei creditori da parte del collegio al pagamento di spese legali per € 16.000 per il semplice reclamo proposto in corso di causa contro l'ordinanza di sospensione
- **utilizzo**, dichiarato **illegittimo dalla Corte di Cassazione** di somme del fallimento societario per lire **21.958.953** per pagare spese dei fallimenti personali;
- **omesso accantonamento** di somme pervenute a fronte di sentenze **provvisoriamente esecutive**;
- **utilizzo**, fino ad esaurimento, per il pagamento di spese legali e di procedura di risorse destinate ai creditori **senza la previa attivazione delle procedure previste** dalla legge fallimentare;
- **liquidazione di esorbitanti spese legali** a favore dell'avv. Nicola Marchi (**€ 37.727**) per due cause, promosse nei confronti di **sogetti estranei** ai fallimenti inerenti vicende ereditarie che esulano dalle prerogative degli organi della procedura;
- **incompatibilità** avv. Nicola Marchi nel duplice ruolo di difensore di G. Bruno prima del suo fallimento e del Fallimento Gianoncelli (Società e soci, G. Bruno compreso) dopo di esso;
- **incompatibilità** dell'avv. Valentina Baruffi, collega di studio dell'avv. Nicola Marchi, nel ruolo di difensore di G. Bruno contro i creditori beneficiari dell'importo di € 200.000 liquidato dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 2961/04;
- **promozione** di due cause simili nei confronti della 4 G. s.r.l., conduttrice degli immobili commerciali locati dall'usufruttuario estraneo ai fallimenti, di cui la seconda dopo che la prima era già stata definita a favore del locatario;
- **autorizzazione postuma** del Giudice Delegato, avente portata generale, ad azionare atto di precetto, effettuare il pignoramento e costituzioni in giudizio, istanza di vendita e relative procedure relative ad un appartamento;
- **liquidazione** di ulteriori esorbitanti spese legali di cui **€ 15.033** per causa in opposizione al precetto, **€ 4.534** per il **solo reclamo** finalizzato a sospendere la vendita, **€ 11.071** per il rigetto dell'opposizione al pignoramento, in relazione al fatto che la vittima designata **ha osato opporsi al pignoramento** nel vano tentativo di salvare la propria casa di abitazione, spese a cui sono state aggiunte somme altrettanto esorbitanti di **€ 19.567** ed **€ 3.332** a favore del professionista incaricato della vendita;
- **omessa rendicontazione** nella procedura del **ricavato dalla svendita dell'appartamento** di G. Patrizia e mancata attivazione in relazione al medesimo **del contraddittorio con i creditori** dei fallimenti;
- **proposta** del Presidente del Tribunale, **non rientrante nelle prerogative della legge Fallimentare**, di effettuare transazione per la definizione delle spese legali;
- **promozione di cause penali e civili** per lo stesso fatto contro il periodico "I Gazetin", "reo" di **avere informato l'opinione pubblica** in ordine alle vicende del fallimento Gianoncelli, con condanne **costate finora oltre € 60.000** per frasi che **non trovano riscontro negli articoli incriminati**;
- **promozione** di cause civili anche in nome e per conto del fallito G. Peppino, **dopo il suo decesso**;
- **recupero coattivo** da parte di Banca Intesa dal conto corrente di G. Patrizia e versate nelle casse del fallimento di G. Franco a seguito di richiesta dell'avv. Marco Bonomo per conto del curatore del fallimento (Banca Intesa è stata condannata a restituire le somme **indebitamente prelevate** con Sentenza della Corte d'Appello di Milano);
- **creazione** del presupposto di piena proprietà in ordine alla vendita dell'appartamento di Gianoncelli Patrizia, mediante eliminazione dell'usufrutto con modifica dei registri immobiliari retrodatata 31 dicembre 1990.

per approfondimenti:

<http://labos.valtellina.net/gazetin/Gianoncelli0.htm>

oppure

<http://radicalisondrio.blogspot.it>